INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679

Attività di sorveglianza sanitaria e gestione delle cartelle sanitarie a cura del Medico Competente

Gentile Signora / Signore La informiamo che, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento delle informazioni che La riguardano da parte del Medico Competente, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio, si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali. Il trattamento dei dati personali sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali.

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

La Legge (D.Lgs. 81/2008) impone al datore di lavoro la verifica dell'idoneità alla mansione del dipendente per il tramite del Medico Competente.

In particolare, il Medico Competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Il Medico Competente è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il Medico Competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nominato dal datore di lavoro (AUSL di Bologna) le cui principali attività sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente, a qualsiasi titolo, dell'AUSL di Bologna,
- sopralluoghi e collaborazione nella valutazione dei rischi,
- sorveglianza sanitaria a favore del personale esposto a radiazioni ionizzanti da parte del medico autorizzato in funzione dei gruppi di appartenenza ed in ottemperanza al d.lgs. 230/1995 e s.m.i., in collaborazione con il Servizio di Fisica sanitaria.

Il Medico Competente, inoltre, anche in collaborazione con il Datore di Lavoro per quanto di competenza, si attiverà per individuare le misure di sicurezza adeguate di cui dovranno essere dotati mezzi e strumenti preposti al trattamento, anche eventualmente forniti dal Datore di Lavoro medesimo. In tale ultima ipotesi, il Datore di Lavoro, in qualità di soggetto Responsabile del trattamento, si assume ogni responsabilità relativa a funzionalità, struttura e garanzia di sicurezza. Dal canto proprio, resta inteso che il Medico Competente, in qualità di titolare, risponderà del suo corretto utilizzo. La segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità sarà inoltre garantita in ossequio agli obblighi deontologici e professionali che fanno capo al Medico Competente.

Come previsto dalla normativa in vigore il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il Medico Competente si avvale della collaborazione di personale dell'Azienda Usl (datore di lavoro) per le attività a supporto delle funzioni sopra censite.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il Medico Competente è il titolare autonomo del trattamento (così come precisato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019).

Il Medico Competente può essere contattato al seguente indirizzo e-mail michele.lacirignola@ausl.bologna.it.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal Medico Competente.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ai lavoratori (ad es. specializzandi) che operano nell'AUSL di Bologna, per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza. La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del D.lgs. 81/2008).

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità ("basi giuridiche del trattamento"):

- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679);
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679).

5. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto tre:

- il Medico Competente e suoi collaboratori (es. personale sanitario tenuto al segreto professionale);
- i dipendenti dell'AUSL di Bologna espressamente autorizzati dal Medico Competente, limitatamente a tale attività, ognuno in relazione ai propri compiti e adeguatamente istruiti.

6. SOGGETTI ESTERNI

I dati le informazioni contenute nelle cartelle non sono comunicati all'AUSL di Bologna, se non nei limiti e nelle modalità definite dalla normativa vigente.
In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del D.lgs. 81/2008, il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore, al datore di lavoro e per esso ai suoi preposti e dirigenti. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al Medico Competente.
Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del Medico Competente tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss.
In particolare, potrà ottenere:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15;
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell'interessato alla prosecuzione dell'attività di trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'articolo 18. In base a quanto prescritto dal Regolamento europeo, gli interessati hanno anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21).

Per esercitare i diritti su descritti gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto indicati al punto 2 della presente informativa.
L'interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento al seguente link: https://www.garanteprivacy.it).

9. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Medico Competente alimenta una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, predisposta in formato cartaceo o informatizzato; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del D.lgs. 81/2008).
Come riportano le Linee guida realizzate dal Garante per la protezione dei dati personali: "*Il ruolo del "Medico Competente" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale*":

> *"La disciplina della conservazione della documentazione sanitaria, volta ad assicurare la continuità della funzione del Medico Competente e la segregazione del contenuto della documentazione sanitaria rispetto al datore di lavoro, prevede che alla cessazione dell'incarico del Medico Competente, la documentazione sanitaria in suo possesso deve essere consegnata al datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lett. d)), non potendo il datore di lavoro avere conoscenza del contenuto di tale documentazione; in caso di cessazione di un rapporto di lavoro, l'originale della cartella sanitaria e di rischio deve essere conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni (art. 25, comma 1, lett. e))* (con riferimento a tale disposizione, si precisa che il termine individuato per la conservazione è pari a 15 anni);
> *in caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare le cartelle sanitarie e di rischio a uno specifico soggetto pubblico, che svolge istituzionalmente compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che sotto questo profilo ha acquisito anche le competenze dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (art. 243, comma 5); la legge inoltre attribuisce specifici obblighi di comunicazione del Medico Competente in favore di altri soggetti istituzionali che perseguono finalità di sanità pubblica e di prevenzione come, ad esempio, la trasmissione di dati aggregati relativi all'attività di sorveglianza sanitaria svolta per ciascun datore di lavoro alle ASL territorialmente competenti per il tramite della piattaforma informatica istituita presso l'INAIL (art. 40, comma 1)*.

10. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché il lavoratore è tenuto a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008).